

LII.

TORNATA DEL 5 GENNAIO 1864

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — Appello nominale — Surrogazione di due membri della Commissione incaricata dell'esame del progetto di Codice civile — Seguito della discussione sul progetto di legge per un'imposta sulla ricchezza mobile — Emendamenti all'art. 20 del progetto ministeriale proposti dalla Commissione — Osservazioni dei Senatori Di Revel ed Alfieri, cui rispondono il Ministro delle Finanze ed il Senatore Scialoja (Relatore) — Sotto emendamento del Senatore Martinengo combattuto dal Ministro delle Finanze — Ritiro del sotto emendamento Martinengo — Approvazione dell'art. 20 colle modificazioni della Commissione — Dichiarazione del Ministro delle Finanze in ordine agli emendamenti della Commissione all'art. 21 — Obbiezioni dei Senatori Martinengo, Balbi Piovera, Di Revel, Farina ed Alfieri, oppugnate dal Senatore Scialoja e dal Ministro delle Finanze — Approvazione dell'art. 21 — Osservazioni dei Senatori Di Revel e Farina sull'articolo 22, cui risponde il Ministro delle Finanze — Dichiarazione del Senatore Scialoja — Approvazione dell'art. 22 colla riserva di un'aggiunta — Emendamenti all'art. 23 proposti dalla Commissione — Instanza del Senatore Martinengo, appoggiata dal Senatore Lausi ed acconsentita dal Ministro delle Finanze e dal Senatore Scialoja — Obbiezione del Senatore Farina sul N. 6 — Risposta del Senatore Scialoja — Approvazione dei primi sei numeri dell'art. 23 — Aggiornamento della discussione a giovedì.

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze, e il Ministro della Pubblica Istruzione, e più tardi intervengono i Ministri dei Lavori Pubblici e di Agricoltura e Commercio.

Il Senatore, Segretario, Arnulfo dà lettura del processo verbale della tornata precedente che è approvato.

Presidente. Non essendo ancora il Senato in numero, a termini del regolamento si procederà all'appello nominale.

(Il Segretario, Senatore Arnulfo, fa l'appello nominale).

Risultano mancanti i Senatori seguenti:

Antonozzi — Balbi Senarega — Bevilacqua — Bona — Borghesi Bichi — Breme — Capocci — Capone — Car-

radori — Cataldi — Coppola — Corsi — De Ferrari Raffaele — De Gasparis — De Gori — Del Giudice — Della Bruca — Della Rovere — Della Verdura — Di Negro — Di S. Giuliano — Doria — Penzi — Filingeri — Gagliardi — Gollone — Genoino — Ghiglini — Gianotti — Gioia — Imbriani — Sella — Longo — Malvezzi — Mameli — Manzoni Alessandro — Melodia — Meuron — Monti — Oneto — Pallavicini Fabio — Pallavicini Ignazio — Pallavicini-Trivulzio — Pandolfina — Pannizza — Pareto — Piraino — Piria — Plana — Rucallì Vincenzo — Saluzzo — S. Elia — San Marzano — Sauli Francesco — Scacchi — Sforza — Spinola — Taverna — Torremuzza — Torrigiani.

Presidente. I signori Senatori Natoli e Caveri avendo esposto alla presidenza le particolari circostanze che li impediscono di essere a Torino, e di prendere parte

attiva nei lavori della Commissione incaricata dell'esame del progetto di Codice civile, e chiedendo la loro surrogazione, l'ufficio di presidenza, in conseguenza dei poteri che gli sono stati delegati dal Senato, ha destinato a compiere il numero dei membri della Commissione suddetta, i signori Senatori Niutta (che speriamo di avere fra non molto fra noi) e Pallieri.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE
PER UN'IMPOSTA SULLA RICCHEZZA MOBILE.

Presidente. L'ordine del giorno chiama la continuazione della discussione del progetto di legge per un'imposta sui redditi della ricchezza mobile.

Nella seduta di ieri siamo rimasti all'art. 20, del quale era stato fatto il rinvio alla Commissione di finanze in seguito all'eccitamento del signor Senatore Di Revel.

Prego il signor Senatore Relatore di volermi dire se la Commissione di finanze ha potuto occuparsi di questa materia, oppure se sia il caso di lasciare in sospeso l'art. 20 e progredire nella discussione degli altri articoli.

Senatore Scialoja, Relatore. Per incarico ricevuto dalla Commissione di finanze, il suo Relatore ha discusso col signor Ministro delle Finanze, un emendamento che si è concordato con la maggioranza dei membri della Commissione medesima.

L'art. 20 per effetto di questo temperamento sarebbe così concepito:

« La Giunta municipale trasmette all'agente finanziario la lista degli individui, enti morali o corporazioni che secondo la legge vanno soggetti all'imposta, e la lista degli esenti.

• L'agente finanziario, tenuta presente questa lista, trasmette al contribuente la scheda, invitandolo a farvi la dichiarazione dei propri redditi al lordo colle esenzioni e deduzioni alle quali possa aver diritto.

» Inoltre (questa è aggiunta) è affisso nei comuni un manifesto nel quale si invita chiunque abbia redditi mobili, e non abbia ricevuto la scheda, a presentarsi all'ufficio dell'agente finanziario o per ritirarla e farvi in iscritto la dichiarazione o per farvi la dichiarazione orale.

» Se dentro il termine prefisso il contribuente non rinvia la scheda debitamente riempita all'agente finanziario, o non si presenta al medesimo, questi fa d'ufficio la proposta dei redditi del contribuente.

« L'agente finanziario compila quindi gli elenchi e li trasmette colle schede e col suo parere alla Commissione di cui è parola nel seguente articolo. »

Continuerebbe l'articolo così:

« Prima che la Commissione abbia terminati i suoi lavori di rettifica, di cui all'art. 22, sono ammesse le dichiarazioni tardive. Similmente l'agente finanziario è

ammesso a riempire d'ufficio le schede per i contribuenti che prima non gli erano noti, dandone loro soltanto un avviso.

» Nei due casi testè notati, il contribuente sarà per ammenda sottoposto al pagamento del quarto della tassa. »

Spiegherò brevemente al Senato l'importanza delle modificazioni apportate a questo art. 20.

La prima di esse consiste nell'aggiungere al 4 paragrafo dell'articolo 20 questa clausola « e la lista degli esenti. » Rammenta il Senato che ieri sorse appunto il dubbio se gli esenti perchè indigenti dovevano essere o no indicati dalle Giunte municipali. Per interpretazione si disse di sì, ma poichè quest'articolo doveva quasi interamente rifarsi, abbiamo creduto di esprimere chiaramente questo che sarebbe risultato da una semplice dichiarazione del signor Ministro.

L'altra modificazione essenziale è questa. Non si è creduto conveniente esimere il contribuente, a cui per dimenticanza o per errore non fosse trasmessa la scheda, dal fare la dichiarazione delle sue entrate; perciocchè l'obbligo di pagare la tassa è un obbligo che viene dalla legge, anzi è un obbligo che viene dall'essere cittadino dello Stato, e per conseguenza non debb'essere sottoposto all'accidentale dimenticanza od inavvertenza della Giunta municipale o dell'agente finanziario. Ma perchè ciascuno sia anche avvertito che da quel tal giorno in poi comincia per lui l'obbligo preciso di andare a ritirare la scheda se non l'ha ricevuta, abbiamo creduto che si dovesse in ogni Comune pubblicare un manifesto il quale avvertirà tutti coloro che non hanno ricevuto la scheda di andare a ritirarla dall'ufficio dell'agente finanziario. Anzi, siccome vi potrà essere della gente che non sappia scrivere, così abbiamo aggiunto che basti che si presenti all'ufficio e faccia la dichiarazione orale, perchè l'agente finanziario ne pigli nota.

La terza aggiunta è questa. L'art 22 del progetto di legge in discussione dice che dopo che l'agente finanziario ha inviato alla Commissione gli elenchi dei contribuenti e le dichiarazioni, la Commissione esamina questi elenchi e può anche rettificarli. Prima che la Commissione abbia rettificati gli elenchi la cui rettifica è fatta nota al pubblico, perchè gli elenchi si affiggono, prima che abbia compiuti questi suoi lavori, non vi è ragione per cui non si dovessero ammettere le dichiarazioni tardive, o le tassazioni di ufficio dell'agente finanziario che potrebbe scoprire nel Comune dei contribuenti morosi.

Trattandosi di un'imposta di contingente il non fare la dichiarazione ed il non pagare l'imposta è non solo perdita per il Governo, ma è una aggiunta d'imposta agli altri contribuenti. Bisogna quindi ammettere queste dichiarazioni tardive sino al punto che possono essere prese in considerazione; e perciò la vostra Commissione vi propone l'ultima parte dell'emendamento, che è un'aggiunta all'articolo del progetto ministeriale.

Però a garanzia del contribuente vi si propone di esporre che quando l'agente finanziario, scoprendo qualche nuovo contribuente, faccia d'ufficio la denuncia alla Commissione, lo avverta acciò se egli crede di esserne esente, possa far valere i suoi diritti innanzi alla Commissione medesima.

In ogni modo siccome il contribuente moroso avrebbe mancato all'adempimento di un suo debito in tempo utile, così vi si propone di sottometterlo ad un'ammenda che sarebbe uguale al quarto della tassa.

Questa riforma dell'art. 20 essendo concertata col signor Ministro delle Finanze, non certo ch'egli dichiarerà di accettarla in tutte le sue parti.

Presidente. La Commissione di finanze d'accordo col signor Ministro proporrebbe che all'art. 20 quale esiste nel progetto ministeriale, si surrogasse la seguente redazione, la quale naturalmente assorbirebbe l'emendamento stesso che aveva proposto dianzi la Commissione di finanze.

L'articolo 20 starebbe in questi termini (*V. sopra.*)

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Revel. Mi sia lecito di fare un'osservazione sulla sola parte dell'aggiunta al primo brano dell'articolo dove si parla della lista degli esenti.

Io credo, che la parola *esenti* non ista qui, perchè la legge è quella che determina quali sono gli esenti, e fra questi, ve ne ha che lo sono per propria condizione come gli agenti diplomatici, gli agenti consolari, i figli, le donne maritate, i membri della famiglia che convivono col capo di questa, i militari dell'armata di terra o di mare, inoltre tutti quelli che a giudizio dell'autorità comunale sono dichiarati tali.

La sola cosa che l'autorità comunale ha da fare si è dunque il dichiarare quali sono gli indigenti: epperò invece di dire *esenti* io dirci *indigenti*.

Senatore Scialoja, Relatore. *Esenti per indigenza.*

Senatore Alfieri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Alfieri. Non si possono di leggieri valutare tutte le conseguenze di una proposta, la quale viene presentata all'atto stesso in cui si deve deliberare. Tuttavia alcuni pensieri e dubbi mi vengono alla semplice lettura, a cui prego il Senato di voler por mente.

In primo luogo io vedo nella nuova redazione una mancanza che già esisteva nel primo progetto, alla quale, non so il perchè, la Commissione non abbia provveduto, ed è che non vi sia un termine prefisso per la compilazione delle liste comunali, almeno i contribuenti sarebbero diffidati e posti in mora dalla legge e meglio preparati ad adempiere al loro dovere.

In secondo luogo tanto nel primo progetto, come nella nuova redazione, mi pare siavi altra cosa da osservare che è pur essenziale, vale a dire il difetto di criterio tanto per i Consigli municipali quanto per l'agente finanziario.

Il Consiglio comunale deve stabilire *a priori* queste liste, o questa lista divisa in due, di sospetti di avere e di sospetti di non avere.

Questo criterio si fa nel costituire l'elenco *a priori*, e così l'agente finanziario nella nuova redazione è abilitato a supplire quello che non siasi fatto dal Consiglio comunale, e d'ufficio dichiara uno tassabile; ma come lo fa? Debbe esso esaminare, sentir prima?

Ciò non è detto nella prima redazione pel Consiglio comunale, non nella seconda per l'agente finanziario.

Vi sarebbero altre osservazioni a fare, ma mi rincrescerebbe trattenere il Senato in questa discussione più di quello che possa sembrargli conveniente; tuttavia accennerò ancora un'ultima difficoltà. Nella nuova proposta si parla di multa; finora, quando si parlava di multa si aggiungeva che chi poteva andarvi soggetto, dovesse esser convinto che egli aveva scientemente trasgredito la legge. In questa nuova redazione non trovasi più questa clausola; dunque sarà per un fatto involontario del contribuente che forse anche avrà mal preparato la denuncia, che il Comune o l'agente finanziario lo graveranno di una tassa.

Molte altre cose sarebbero a dirsi intorno a questo articolo che è forse il più importante e più grave della legge, ma mi rimetto alla saviezza del Senato, se crede che nel modo in cui è redatta la nuova proposta possa questa essere bastante ad eliminare gli inconvenienti che ho accennati.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. L'onorevole Senatore Alfieri desidera che sia nolata l'importanza o la convenienza di un termine. Io sono perfettamente d'accordo con lui, e tanto è vero che l'articolo stesso dice *dentro il termine prefisso*, ma lascia il prefiggerlo al regolamento. Che adunque vi sia un termine prefisso la legge stessa lo dispone e lo vuole; solo parve inopportuno il determinare fin d'ora nella legge che questo sia per esempio, di 10 giorni o di 15 per un'operazione e per l'altra.

La seconda obiezione riguarda i criteri, dirò così, con cui tanto la Giunta quanto l'agente finanziario debbono stabilire che uno è contribuente.

Ma, Signori, quest'obiezione è risolta dalla natura stessa della legge; se la legge fosse basata sopra indizii, sarebbe naturale si cercassero con quali indizii si tassa il contribuente; ma la legge procede per denunce.

Qual pericolo dunque può venire dalla disposizione di quest'articolo?

Che la scheda sia mandata a molti i quali non debbono pagare; ma quando questi rimandano la loro scheda dicendo, io non posseggo alcun reddito di ricchezza mobile, posseggo solo redditi di ricchezza fondiaria, per i quali pago già la tassa prediale, essi hanno già compiuto il loro debito. Non so quindi nell'atto pratico di questa disposizione vedere alcun inconveniente.

Quando all'ultima parte che concerne la multa, io prego l'onorevole preopinante a riflettere, che al punto in cui l'onorevole Relatore propone di stabilirla, non vi è più l'ombra della possibilità d'ignoranza per parte del contribuente.

È valga il vero; quand'anche egli non abbia ricevuta la scheda dell'agente finanziario, quand'anche egli non si sia potuto per una ragione o per l'altra presentare all'ufficio dell'agente medesimo per ritirarla o per farvi la sua dichiarazione, resta sempre un fatto innegabile, cioè la pubblicazione degli elenchi, la quale appunto viene fatta per norma di tutti i contribuenti, che hanno diritto di esaminarli, e di fare le loro dichiarazioni e deduzioni per iscritto: perciò niuno potrà allegare la propria ignoranza.

Con queste considerazioni credo di aver dato, se non m'inganno, appagamento alle obiezioni dell'onorevole preopinante.

Senatore **Alfieri**. Io credo forse di non essermi spiegato abbastanza chiaramente, e che il signor Ministro non abbia risposto alle difficoltà ch'io muoveva, ma ad un'altra obiezione.

Per tradurre più evidentemente questa mia obiezione io la presenterò sotto forma d'emendamento all'articolo di legge che si discute.

Io avrei desiderato che la legge dicesse: la Giunta Municipale prima del mese d'aprile, per esempio, trasmette all'agente finanziario, ecc. ecc., che ci fosse cioè un'epoca precisa per formare le liste.

In quanto poi all'ultimo appunto che io faceva, io credo che vi possano essere inconvenienti di gran lunga maggiori di quel che all'onorevole signor Ministro possa sembrare, cioè che vi siano molte circostanze le quali fanno sì che si possa non scientemente mancare a quel debito che prescrive la legge, e fra le altre circostanze quella della molteplicità delle schede che si manderanno a chi possiede in molti Comuni dove non è presente, e dove non sempre ha gli agenti che lo rappresentano.

Senatore **Scialoja**, *Relatore*. Quanto all'obiezione fondata sul termine, aggiungo a ciò che ha detto il signor Ministro, che da principio in una formola che gli ho sottomessa erano per appunto stabiliti uno per uno i termini delle operazioni di cui parla l'art. 20. Ma si è osservato che introdurre in questo solo articolo la indicazione de' termini era sconvolgere tutta l'economia di questa legge, perchè all'art. 35 è detto, che è fatta facoltà al Governo di fissare i termini ed i modi di tutte le operazioni e di tutti i ricorsi.

Ecco perchè là dove era necessario che si prescrivesse un termine, si è soltanto detto: « Se dentro il termine » prefisso il contribuente non invia la scheda, ecc. »

È vero che questo termine è relativo unicamente alla scheda e non alla formazione della lista dalla Giunta, ma la formazione della lista dalla Giunta essendo una delle operazioni che questa legge prescrive, ed avendo la legge medesima riservato al regolamento

la prescrizione per tutte le operazioni, bisognava o modificare quell'articolo generale che è il 35, ed introdurre la indicazione de' termini ogni volta che si parla di una speciale operazione, ovvero rispettare quest'economia generale della legge, e riservare al regolamento anche la prescrizione de' termini necessari per l'esecuzione del prescritto nell'art. 20, compreso quello da cui comincia a decorrere l'obbligo per la Giunta di fare la sua lista e quello dentro cui dovrà compierla e mandarla all'agente finanziario. Tanto più poi che queste liste de' contribuenti le quali, nell'art. 20 come era compilato, avevano una importanza grande, perchè l'agente non poteva mandare la scheda se non agli individui compresi nelle medesime, secondo la nuova compilazione perdono molto della loro importanza, perchè diventano una semplice indicazione che si dà all'agente finanziario, il quale può inviare schede anche ad individui che non vi siano compresi. Aggiungasi che il contribuente quantunque non compreso nella lista ha l'obbligo di andare a ritirare la scheda, e non può accusarsi di non aver fatta la denunzia per non averla ricevuta dall'agente finanziario.

Sicchè le liste della Giunta nell'articolo emendato sono una specie di agevolazione che si dà all'agente finanziario per compiere le sue operazioni, sono una traccia sommaria del suo compito e non altro. E perciò non è di grande importanza che in queste liste vi possano essere individui che non siano contribuenti, poichè siccome colui che riceve la scheda può in risposta dichiarare o di essere esente, o di aver fatto la dichiarazione altrove, così nessuno ha da temere che sia costretto a pagare due volte.

Neppure nel caso dell'aggiunta che si propone all'art. 20, cioè nel caso che tardivamente l'agente finanziario, credendo che un individuo sia contribuente, gli mandi la scheda, o lo tassi d'ufficio dopo che ha inviati gli elenchi alla Commissione, può temersi che taluno possa essere esposto al pericolo di pagare una tassa che non deve; perciocchè anche in questo caso l'individuo che riceve la scheda ovvero l'avviso della denunzia fatta d'ufficio dal tassatore, risponderà: « io non ho fatta la mia dichiarazione perchè non sono contribuente, o perchè ho già fatta la mia dichiarazione in un altro Comune dove sono contribuente » e la Commissione che deve rettificare l'elenco non l'includerà tra i contribuenti del Comune.

Ma se la Commissione comprende negli elenchi un individuo che non ha nei termini utili presentata la sua dichiarazione, e che non era compreso nella lista fatta dalla Giunta e perciò non ricevè la scheda, ma fu tardivamente scoperto dall'agente finanziario, è chiaro che egli è incorso in una colpa, perchè non rispose all'invito fattosi a tutti i contribuenti di andare a ritirare la scheda, o a fare la dichiarazione orale.

Se egli non adempì a questo dovere, e se questa sua colpa, se non fosse stata avvertita in tempo, avesse fatto pagare al suo vicino una quota maggiore....

Senatore **Martinengo**. Domando la parola.

Senatore **Scialoja**, *Relatore* di contingente; se egli, dico, col suo silenzio, non adempiendo al suo dovere, ha esposto gli altri contribuenti ad un danno, pare giusto che debba essere punito. Se non che il danno non essendo seguito, ed il fatto colpevole consistendo in una omissione, si è creduto che bastasse a punirlo un'ammonda del quarto della tassa; mentre negli altri casi dove è prevista la sciente occultazione d'un reddito, e la frode positiva, l'ammonda non è più del quarto ma della metà.

Questa graduazione par giusta e ragionevole.

Presidente. Prima di dare la parola al signor Senatore **Martinengo** prego il signor Senatore **Alfieri** a voler dire se intende di fare un qualche emendamento.

Senatore **Alfieri**. No, no.

Presidente. Allora la parola è al Senatore **Martinengo**.

Senatore **Martinengo**. Domando venia al Senato se gli faccio perdere alcuni momenti; ma il mio scopo si è di chiarire sempre più quest'articolo, e togliere, se è possibile ogni dubbio:

Io prenderò dunque su di me di proporre che venga fissata un'epoca, entro cui debbono le Giunte comunali occuparsi di queste operazioni per evitare sempre più il pericolo che un contribuente cada in quella mancanza a cui accennava l'onorevole signor *Relatore* e in cui, egli dice, vi possa essere dolo, mentre io credo che vi possa invece essere tutta l'innocenza, poichè se questo individuo non riceve la scheda, perchè non mandata al suo domicilio, non dovendo egli, come il Senato ha saggiamente creduto di adottare, recarsi in tutti i Comuni, nei quali egli possiede, se non ha notizia della lista può essere in buona fede.

Or dunque facendo altrimenti gli è quasi un obbligare un contribuente ad andare in tutti i Comuni, nei quali o non crede, o talvolta non sa neppure di avere materia imponibile, per verificare se è compreso negli elenchi; ond'io penso che quando ci fosse una simultaneità di tempo nelle operazioni sarebbe un facilitarle assai, e tutte le Giunte se ne occuperebbero di più, e non sarebbi sempre una spada di Damocle sospesa sul capo di tutti i contribuenti.

Io quindi, come sotto emendamento propongo che sia fissata un'epoca nella quale le Giunte debbano mandare all'agente finanziario l'elenco dei loro contribuenti.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Certamente quanto propone l'on. **Martinengo** dovrà venire col tempo. Converrà senza dubbio stabilire un'epoca, in cui le Giunte comunali si debbano occupare di quanto concerne l'assetto di quell'imposta. Ma prego l'onorevole proponente a considerare se era opportuno stabilire questo termine a priori, quando si presentava la legge, quando lo stabilirla oggi potrebbe richiedere nuove modificazioni alla stessa.

Noi non sappiamo ancora in qual giorno, in qual settimana finirà al Senato questa discussione. Dopo di che la legge dovrà andare nuovamente alla Camera dei Deputati, poi probabilmente dovrà ritornare qui. Quindi io credo che il fissare fin d'ora un periodo per quest'anno, nel quale debbono le Giunte occuparsi di questa cosa, sia per lo meno prematuro.

D'altra parte è stabilito che il regolamento prescriva i termini; e posso assicurare l'onorevole proponente, che il regolamento è in gran parte preparato e si sta compiendo. Con esso si determineranno i periodi per tutte queste operazioni.

Questo articolo del regolamento potrà poi forse anche essere tradotto in legge, introducendolo per esempio nella legge comunale e provinciale.

Ma per questa volta è necessario lasciare una certa latitudine, poichè il periodo che dovrà stabilirsi dipenderà specialmente dal giorno della votazione definitiva di questa legge.

Senatore **Martinengo**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Martinengo**. Assicurato dalle parole dell'onorevole signor *Ministro*, che nel regolamento (quantunque io sia poco propenso a credere ai regolamenti) sia contemplato questo caso, ed in vista dell'osservazione che in questo anno forse sarebbe incerto se potremo avere attuata questa legge, ritiro la mia proposta.

Presidente. Rileggerò per intero l'articolo quale è proposto dalla Commissione di finanze d'accordo col signor *Ministro*.

« La Giunta municipale trasmette, ecc. »

(Vedi sopra).

Se non v'è chi domandi la parola lo metto ai voti. Chi approva, sorga.

(Approvato.)

Passiamo all'art. 21.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Accetto l'emendamento della Commissione; siamo già d'accordo. Solo credo che anche qui bisogna tenere in sospeso le parole del *valor locativo* come le abbiamo tenute sospese negli altri articoli.

Presidente. Leggerò adunque l'articolo quale fu proposto dalla Commissione colla sospensione indicata dal signor *Ministro delle Finanze* delle parole del *valor locativo*.

« Art. 21. Vi sarà in ogni comune o consorzio una Commissione incaricata di tutte le operazioni occorrenti per appurare e determinare in prima istanza le somme dei redditi e dell'imposta dovuta dai contribuenti del comune o consorzio.

« Essa sarà composta di cinque membri nei comuni o consorzi la cui popolazione non superi le dodici mila anime, e di sette nei comuni maggiori.

« Il *Presidente*, compreso in questo numero, sarà nominato dal *Prefetto* o dal *sotto-Prefetto*; i *Commissari*

saranno eletti dal Consiglio comunale o dalla rappresentanza consorziale.

» I Consigli comunali di ciascuno de' Comuni uniti in Consorzio eleggeranno i componenti della rappresentanza consorziale in numero rispettivamente proporzionale alle loro popolazioni.

» Potrà inoltre la Commissione suddividersi in sotto-Commissioni e far concorrere alla pratica esecuzione dei suoi lavori quei cittadini che essa reputi adatti a tale opera. »

Senatore **Martinengo**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Martinengo**. In questo articolo troverei nel penultimo capoverso una difficoltà pratica, ed è questa:

« I Consigli municipali di ciascun Comune uniti in Consorzio eleggeranno i componenti della rappresentanza consorziale in numero rispettivamente proporzionale alle loro popolazioni. »

Ora è noto che in Lombardia particolarmente, i Comuni sono molto piccoli di popolazione per comporre i consorzi di 6000 abitanti.

Farò poi osservare che occorrono più di cinque, forse più di sei comuni uniti per comporre un consorzio.

In questo caso, come potranno tutti i Comuni eleggere i loro rappresentanti?

Desidererei uno schiarimento dalla Commissione; se cioè ha avvertito a questo inconveniente che potrebbe succedere.

Senatore **Scialoja, Relatore**. Fo notare al Senatore **Martinengo** che egli è partito da un'ipotesi che non è quella della legge, cioè che i consorzi debbano avere 6000 anime: no, i consorzi debbono comprenderne 12,000 almeno. Vale a dire che se egli teme che in Lombardia, essendo piccoli i Comuni, ce ne vogliono molti per fare un consorzio, io dico che saranno certamente più di cinque per fare 12,000 abitanti almeno. E per vero, se ce ne volesse un numero minore, ciascuno sarebbe di più di 2500 abitanti; e perciò non sarebbero piccoli Comuni.

Ora, quando ci saranno più di cinque Comuni, provvede l'articolo 21 ministeriale, perchè dice: Nei Comuni più popolosi e nei consorzi composti di oltre cinque Comuni il numero dei membri della Commissione potrà essere aumentato per decreto ministeriale.

Quindi nei casi da lui preveduti il decreto ministeriale può fissare un numero di componenti la Commissione che possa comprendere quella dei Comuni.

Quanto poi alla rappresentanza consorziale, dovendo questa essere composta in modo che ciascun Comune ci sia proporzionalmente rappresentato, sarà più o meno numerosa secondo che saranno più o meno numerosi e più o meno popolati i Comuni che comporranno il consorzio.

Senatore **Martinengo**. Io certo sarò incorso in errore, perchè avendo udito leggere dall'onorevole Pre-

sidente il solo paragrafo dell'articolo della Commissione, non ho creduto richiamato in quella parte anche quello ministeriale.

Ove però sia aggiunta quella parte che ha letto l'onorevole Relatore e che ha tratto a questa disposizione del numero e della popolazione dei Comuni, allora la cosa è pienamente spiegata.

Senatore **Lauzi**. Domando la parola.

Presidente. Prima di dar la parola al signor Senatore **Lauzi** dirò che l'osservazione che fa il signor Senatore **Martinengo** è molto opportuna, mentre non c'era la corrispondenza nella stampa del progetto della Commissione.

Senatore **Balbi Plovera**. Domando la parola.

Presidente. La parola spetta prima all'onorevole Senatore **Lauzi**.

Senatore **Lauzi**. Cessa in gran parte l'obbietto che si faceva, dacchè si ritiene ciò che era sfuggito a tutti, che anche il penultimo capoverso dell'articolo del Governo debba andare in continuazione dell'articolo della Commissione.

Del resto dirò, che non solamente nella Lombardia, ma anche nelle antiche provincie, mi consta esservi stato in un Consiglio provinciale, un consorzio composto di 12 Comuni.

Se quindi non ci fosse l'aggiunta di questo capoverso, sarebbe un grande inconveniente.

Presidente. Ha la parola l'onorevole Senatore **Balbi Plovera**.

Senatore **Balbi Plovera**. Intendo semplicemente muovere un'interpellanza al signor Ministro per sapere se egli è ben certo di trovare, sotto la presente legge comunale, individui che possano cuoprire la carica di tassatori.

Egli non deve ignorare la difficoltà che hanno i Prefetti e sotto-Prefetti di rinvenire uomini atti a fare il sindaco. Io non voglio accusare in nessuna maniera la legge comunale e chi ne è stato l'autore: sono persuaso che l'idea era buonissima, nondimeno essendo in essa escluso il contribuente, e più che il contribuente (non legalmente, ma di fatto) le capacità locali, io credo che si avrà gran difficoltà a trovare uomini integri, probi, onesti e capaci.

In una gran parte dei Comuni (parlo dei rurali, non parlo delle grandi città) il contribuente non è gran fatto rappresentato nei Consigli, ma vi è rappresentato in quella parte eletta della Nazione che novera intelletti educati, uomini che hanno studiato, che appartengono al foro, ecc., in quella parte che potrei dire l'aristocrazia della democrazia. Ma non è così nei Comuni rurali, d'onde, come dissi, furono escluse e la proprietà e la parte colta; ed il Ministero saprà al pari di me che in molti Comuni si stenta di trovare chi sia atto a coprire la carica di sindaco, benchè al giorno d'oggi l'autorità del sindaco sia molto ristretta.

Ora trattandosi di una legge per la quale toccherà ai tassatori di esaminare ed investigare le fortune dei

citadini, io domando al signor Ministro se sia sicuro coi presenti Consigli comunali di poter trovare uomini atti ad esercitare un tale ufficio.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Io veramente non saprei che cosa rispondere all'interpellanza dell'onorevole Balbi Piovera, perchè dessa non si riferisce soltanto a questa materia, ma si ad infiniti argomenti.

Ogni volta che noi diamo una attribuzione ai Comuni, noi dobbiamo farci questa domanda: ma il Comune è capace ad esercitare queste attribuzioni?

Io credo che se vi è materia nello quale il Comune possa esercitare le sue attribuzioni con conoscenza di causa, sia appunto quando la materia è finanziaria, che tocca la borsa di ciascuno.

Ma di che si tratta qui?

Di una Commissione di revisione: ora dove si potrebbe andarne a cercare migliori elementi di quelli che sorgono dalla elezione dei cittadini?

Io dunque, senza poter dare una risposta veramente adeguata all'onorevole preopinante, non posso farmi molto carico della sua obbiezione. Dirò soltanto che ho speranza che questi uomini si troveranno, e che i Consigli sapranno trovare i più idonei alle attribuzioni conferite loro dalla presente legge.

Senatore Balbi Piovera. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Balbi Piovera. La mia interpellanza non ebbe veramente in mira la materia della legge che stiamo discutendo; era piuttosto una freccia lanciata alla legge comunale che sarà presentata, e nella quale spero si sarà studiato di evitare gli inconvenienti esistenti in quella che è in vigore.

Ora, per le considerazioni che ho testè accennato, credo e dubito assai che colla legge presente si possano trovare uomini atti a fare la parte di tassatori. Ma l'onorevole signor Ministro provvederà a questo colla legge futura.

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Revel. Io ho due osservazioni a fare relativamente a questo articolo, una sopra un pleonasma che mi pare risultare dall'aggiunta fatta in quella parte di articolo che dice *dal Consiglio comunale, o dalla rappresentanza consorziale, ecc.*

Il secondo alinea dice: « il presidente, compreso in questo numero sarà nominato dal Prefetto o dal sotto-Prefetto, i Commissari saranno eletti dal Consiglio comunale o dalla rappresentanza consorziale. »

Io non so se mi sia fatto un concetto esatto della legge, ma mi pare che i Comuni uniti in consorzi debbono nominare ciascuno un commissario per costituire la Commissione, la quale debbe poi scrivere le conseqne, ecc.; quindi se l'aggiunta proposta dalla Commissione stabilisce che le nomine di questi commissari debbono essere fatte da ciascun Consiglio comunale, io

non veggo più cosa ci abbia a fare la *rappresentanza consorziale*, che non elegge niente.

Le rappresentanze consorziali sono i commissari nominati dalle Comunità. Quindi mi pare che questa aggiunta sia una vera superfetazione.

L'altra osservazione è questa: nell'ultimo alinea è detto: *potrà inoltre la Commissione suddividersi in Sotto-Commissioni e far concorrere alla pratica esecuzione dei suoi lavori quei cittadini che essa reputa adatti a tale opera.* Questo modo di locuzione mi lascia qualche sospetto: perchè si dice potrà far concorrere, ecc., mentre si potrebbe dire semplicemente potrà associarsi, ecc.

Farà concorrere è imperativo, e quando noto questa forma imperativa e tengo conto delle disposizioni degli articoli penultimo ed ultimo della legge in cui è detto che il Governo del Re ha facoltà di regolare per decreto reale quanto occorre per l'esecuzione della legge, e che segnatamente vi si dice che si è obbligati a far parte della Commissione, a presentarsi alla medesima che poi ha la facoltà di stabilire multe, ecc., mi pare che ne possono nascere gravissimi inconvenienti. Se si fosse detto che la Commissione potrà associarsi quelle persone, capirei allora che è uno schiarimento che si può domandare, e che la persona richiesta ha facoltà di darlo o non darlo; ma quando voi usate un'espressione imperativa, quando ci è un regolamento che dà amplissime facoltà al governo per l'esecuzione della legge, e che si introduce qui una disposizione che aumenta ancora i casi di obbligo di presentarsi ad un'autorità, io ravviso in ciò un'esorbitanza. Finora abbiamo l'obbligo di presentarci avanti all'autorità giudiziaria quando siamo citati a comparire come testimoni o come imputati; qui si introduce un'altra categoria di citatorie che emaneranno dalle Commissioni, per cui dovremo comparire quando meglio loro pare sotto pena di multa e ciò forse per rigettare in altri una responsabilità che forse è troppo grave.

Come ho già detto, quando ho osservazioni non intendo proporre emendamenti. Io faccio l'osservazione e il Senato ne fa il caso che crede, ma io non voglio con una proposta mia e che io dovrei votare, avere il rimorso di aver dato nemmeno un mezzo voto ad una parte qualsiasi di questa legge.

Ministro delle Finanze. L'onorevole conte Di Revel questa volta poteva essere sicuro di non aver rimorso alcuno.

Non potrebbesi interpretare la espressione *far concorrere* in un senso così remoto da quello che comunemente ha e che le fu dato nell'altro ramo del Parlamento. Che se ogni parola si volesse in questo modo appuntare, si troverebbe, col mal volere, occasione di mille....

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Ministro delle Finanze.... e mille irregolarità. Non parlo di mal volere dell'onorevole preopinante, ma di chi deve eseguire la legge.

Io dunque credo che le parole *far concorrere* non possano essere interpretate da chi deve far eseguire la legge, salvo che per invitare ad associarsi, a pregare altri cittadini ad assumere la parte di coadiutori, ma non già di fare un precetto sotto pena di multa o di altra coercizione. Perchè ciò fosse sarebbe necessario che la legge la prescrivesse in modo formale e categorico, e non già con una frase così vaga come la presente.

Senatore Scialoja, *Relatore*. Due sono le note, direi, sottoposte al Senato dal signor conte Di Revel: la prima concerne l'espressione di rappresentanza consorziale del 2° capoverso dell'articolo che a lui pare diventerebbe inutile dopo l'aggiunta che la vostra Commissione vi ha proposto e che il Ministero ha accettato.

A me pare veramente che non diventi inutile. La vostra Commissione introdusse quell'aggiunta dopo aver raffrontato l'art. 24 con l'art. 35. In quest'ultimo articolo tra le facoltà che la legge concede al Governo, si annovera quella e di determinare in qual modo i Consigli comunali procedano alle elezioni delle rappresentanze consorziali.

La vostra Commissione osservò, che se era affidato al Governo l'incarico di determinare il modo delle elezioni delle rappresentanze, bisognava che in qualche parte della legge fosse determinata la composizione di queste rappresentanze da eleggere.

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Senatore Scialoja, *Relatore*. Il Governo fisserà la procedura della elezione, ma la legge determinerà il modo onde sarà composta la rappresentanza consorziale, che con quella procedura debb'essere eletta.

La rappresentanza consorziale poi eleggerà i Commissari pel consorzio, come il Consiglio comunale.

Senatore Martinengo. Domando la parola.

Senatore Scialoja, *Relatore*. Eleggerà i Commissari pel comune quando non vi sarà consorzio.

Quanto alla seconda osservazione del signor conte Di Revel, so riflettere al Senato che l'invito che può fare la Commissione ad altri cittadini di concorrere alla pratica esecuzione de' suoi lavori ha un significato necessariamente limitato da ciò che è detto nel seguente articolo 24.

Al numero quattro di cotesto articolo del disegno di legge ministeriale era detto: che le Commissioni potessero chiamare nel loro seno qualunque individuo atto a fornire informazioni.

Parve alla vostra Commissione che bisognasse dichiarare che questi individui atti a fornire informazioni dovevano essere chiamati unicamente per essere consultati, e non si potesse imporre ad individui estranei alle Commissioni di recarsi nel loro seno per prendervi una parte attiva e necessaria.

Ravvicinando questa parte dell'articolo 24 con questo paragrafo dell'articolo 21, si vede chiaro che in questo paragrafo non sono comprese le informazioni che il signor conte Di Revel temerebbe con ragione di veder

rendute obbligatorie; ma vi sono comprese unicamente le operazioni pratiche, per esempio la revisione di elenchi troppo lunghi, la preparazione di ricerche alle quali non potrebbero bastare 5 o 6 individui, la verifica di documenti, che nell'art. 23 ha la facoltà di richiedere la Commissione e di esaminare; l'andare sopra luogo e fare certe investigazioni che è un'altra delle facoltà affidate alle Commissioni, e che in casi speciali è sicuramente più utile che venga esercitata per mezzo di persone tecniche e perite delle cose industriali e commerciali per dare un giudizio che possa poi essere tenuto in conto dalla Commissione medesima.

Dopo queste spiegazioni credo di avere, in parte almeno, persuaso il conte Di Revel sulla portata pratica di quell'ultimo paragrafo dell'art. 21.

Senatore Di Revel. Io mi tengo soddisfatto della dichiarazione fatta dal signor Ministro, perchè siccome si tratta di fare il regolamento, ha dichiarato che non intende di apporre alcuna pena, e quindi s'intende che sia facoltativo a qualunque sia chiamato di intervenire o no; questo a me basta: ma la dichiarazione dell'onorevole Relatore non mi dà la tranquillità cui egli mi invita.

Relativamente poi all'altra questione circa la rappresentanza, mi permetta che io persista nel credere che la parola del secondo capoverso dell'articolo 21 del Ministero in cui è detto: e o dalla rappresentanza consorziale » sia veramente un pleonasma. Stava che in quest'articolo vi fosse questa disposizione quando non vi era ancora il brano che la Commissione vi ha aggiunto, in cui è detto come i Consigli comunali sono composti, ed ha attribuito a questi la facoltà di eleggere i Commissari: ma la conseguenza dell'introduzione delle parole: o dalla rappresentanza consorziale avrebbe richiesto che si ricorresse ancora all'articolo 35 a cui sono stati rimandati i casi riferentisi all'articolo stesso, perchè, ripeto, le Commissioni tassatrici sono composte, se si tratta di un Consiglio comunale che si trovi nella condizione della popolazione voluta, di delegati del Consiglio comunale, e se si tratta di consorzi composti di più comuni, di delegati di comuni che riuniti insieme formano la rappresentanza consorziale comunale, formano la Commissione tassatrice.

Io credo che questo sia il vero concetto della legge; e se lo è, sta pure che il voler introdurre nel secondo capoverso dell'articolo 21, che i Commissari saranno eletti o dalla rappresentanza consorziale, non è altro, ripeto, che un mero pleonasma, che non può avere alcun valore.

Ministro delle Finanze. Vorrei solo dichiarare la aggiunta a quello che ha detto l'onorevole Relatore della Commissione che forse non è del tutto esatto quello che ha detto sul modo onde fu introdotta questa clausola, che dà facoltà alla Commissione di suddividersi in sotto-Commissioni, e sulla attinenza stretta e correlazione di questa clausola col paragrafo che ha accennato dell'art. 23.

Se ben mi ricordo, alla Camera, alcuni Deputati della città di Napoli (nel progetto del Ministero e della Commissione non era data la facoltà di dividersi in sotto-Commissioni), ravvisavano che per la città di Napoli, questo numero di 5 o di 7 era troppo piccolo. Ne nacquero proposte di molti emendamenti; e infine fu risoluto che la Commissione potesse suddividersi in sotto-Commissioni, e potesse anche chiamare altri cittadini per compiere il lavoro.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. Io ho chiesto la parola per appoggiare l'argomento messo in campo dall'onorevole Senatore conte Di Revel sulla superfluità, anzi sul vizio della frase, o dalla rappresentanza consorziale. Quando noi abbiamo immaginato un consorzio di un numero maggiore di cinque comuni, il signor Relatore ci ha fatto subito osservare, che vi era il correttivo nella disposizione colla quale si diceva che nei consorzi composti di oltre cinque comuni, il numero dei membri della Commissione potrà essere aumentato per decreto ministeriale, e che con ciò s'intendeva di provvedere in modo che ogni Comune potesse avere un rappresentante nella Commissione consorziale. Ne veniva quindi la conseguenza naturale che la Deputazione consorziale si dovesse intendere nominata da ciascun Comune, affinché appunto ciascun Comune avesse in seno della Deputazione consorziale un rappresentante che facesse valere le proprie ragioni, ed esponesse le condizioni del Comune per addivenire al riparto dell'imposta. Ciò posto, con quello che si dice qui: « Il Presidente, compreso in questo numero, sarà nominato dal Prefetto, o dal Sotto-Prefetto; i commissari saranno eletti dal Consiglio comunale, o dalla rappresentanza consorziale; » si ammette implicitamente che la rappresentanza consorziale elegga se stessa, perchè se i commissari che sono appunto quelli che vengono delegati, e formano parte della Commissione, non possono essere eletti dalla Commissione e sono eletti dal Comune, allora eleggono se stessi; potrebbe intendersi, che quando una volta sono eletti debbono riunirsi, rinominandosi fra di loro o fuori di loro.

Per conseguenza credo che vi sia vera superfluità, vero pleonasma in quest'aggiunta che si trova nel 3° capoverso dell'art. 21.

Quanto si è detto poi relativamente all'opportunità della dichiarazione del signor Ministro, che cioè non sarà obbligatorio il concorso di membri estranei alla Commissione, che venissero chiamati per fornire lumi, io lo credo indispensabile, poichè se ciò non rimanesse ben inteso, trattandosi di un ufficio pubblico, si potrebbe sostenere che ciascun cittadino è tenuto a prestarvisi, e che non prestandovisi ne venisse la conseguenza che il Ministero potesse multare coloro che la legge chiama ad un ufficio, mentre essi rifiutano di prestarvisi.

Quanto poi all'osservazione del 3° capoverso dell'ar-

ticolo 21, mi pare che tutto sarebbe finito se si dicesse « i commissari saranno eletti dal Consiglio comunale » senza più, perchè o sono in un Consiglio comunale solo, ed è il Consiglio comunale che li elegge, o sono in un Consiglio consortile, e sono sempre i Consigli comunali che li eleggono, se non che invece di eleggerli tutti come nei grandi comuni, nei consorzi non si esige che quel tale che rappresenta il Comune nel consorzio medesimo.

Senatore Scialoja, Relatore. Io credo che sia utile di farsi un'idea distinta di ciò che prescriveva l'art. 22, prima che la vostra Commissione vi introducessero l'aggiunta accettata dal Ministero.

Questo ci aiuterà a chiarire se realmente l'aggiunta contraddice a ciò che è prescritto nel secondo capoverso dell'art. 21 quale era nel progetto ministeriale, ovvero se è in perfetta armonia con esso: il che a me pare che sia, e parve anche alla vostra Commissione.

Secondo l'articolo ministeriale il Consiglio comunale di un comune che ha un contingente distinto era chiamato ad eleggere i componenti della Commissione comunale, di cui è parola negli articoli 22 e 23; ma quando più comuni erano uniti in consorzio si facevano due operazioni, cioè i comuni eleggevano una rappresentanza consorziale e la rappresentanza consorziale eleggeva i Commissari. L'articolo era chiaro a tale riguardo, perchè diceva: « Sarà nominato dal Prefetto o dal sotto-Prefetto il Presidente, e i Commissari saranno eletti dal Consiglio Comunale o dalla rappresentanza consorziale. »

Dunque nel disegno ministeriale vi era una rappresentanza consorziale la quale doveva eleggere i Commissari del consorzio, siccome il Consiglio comunale era chiamato ad eleggere i Commissari che dovevano comporre la Commissione del comune isolato maggiore di 6,000 abitanti.

Fissata così l'intelligenza dell'articolo in disamina la vostra Commissione domando a se medesima: Ma questa rappresentanza consorziale che dall'articolo 22 è chiamata ad eleggere i Commissari del consorzio, come sarà composta?

Scorse tutto quanto il disegno di legge, e non ne trovò parola: solamente all'articolo 35 lesse, che è data facoltà al Governo di determinare in qual modo i Consigli comunali procedono all'elezione della rappresentanza consorziale.

Ma se il Governo ha la facoltà di determinare il modo di elezione di questa rappresentanza, la legge deve prescrivere come queste rappresentanze debbono essere composte. Quindi la vostra Commissione cercò di riempire questo vuoto rimanendo nel sistema del disegno ministeriale, il quale porta che vi saranno Commissari eletti dal Consiglio municipale quando un comune avrà esso solo un contingente, e vi saranno Commissari eletti dalla rappresentanza consorziale quando più comuni sono uniti in consorzio, e vi propose perciò di prescrivere che queste rappresentanze consorziali sieno com-

poste di membri il cui numero fosse proporzionale al numero ed alla popolazione dei comuni che sono chiamati ad eleggerlo.

La risposta che ho fatta poc'anzi al signor Senatore Martinengo non è in contraddizione con quel che ora ho esposto al Senato. Perciocchè il numero dei membri delle rappresentanze consorziali è mutevole, perchè dev'essere proporzionale al numero ed alla popolazione dei comuni che compongono il consorzio, e quello dei commissari può essere accresciuto dal Governo.

Ecco come io reputo non vi sia discrepanza tra quest'aggiunta ed il capoverso che parla del numero dei commissari, nè contraddizione tra di essa ed il resto dell'articolo, perchè il numero dei rappresentanti il consorzio sarà proporzionale a' comuni che il compongono.

Dato queste spiegazioni, io credo che non si incontrerà più ostacolo ad accettare l'aggiunta fatta dalla Commissione, senza modificare in nulla il resto dell'articolo sul quale il Senato è chiamato a votare.

Senatore **Farina**. Dichiaro di essere soddisfatto degli schiarimenti datimi.

Presidente. Se non si domanda altrimenti la parola, rileggo l'articolo per metterlo quindi ai voti.

« Vi sarà in ogni Comune o consorzio una Commissione incaricata di tutte le operazioni occorrenti per appurare e determinare in prima istanza le somme dei redditi, del valor locativo (queste parole del valor locativo rimarranno in sospenso), e dell'imposta dovuta dai contribuenti del Comune o consorzio.

» Essa sarà composta di cinque membri nei comuni o consorzi la cui popolazione non superi le dodici mila anime, e di sette nei comuni maggiori.

» Il Presidente, compreso in questo numero sarà nominato dal Prefetto o dal sotto Prefetto: i commissari saranno eletti dal Consiglio comunale o dalla rappresentanza consorziale.

» I Consigli comunali di ciascuno dei comuni uniti in consorzio eleggeranno i componenti della rappresentanza consorziale in numero rispettivamente proporzionale alle loro popolazioni. »

Qui viene la parte che pareva non corrispondesse nello stampato.

« Nei comuni più popolosi e nei consorzi composti di oltre cinque comuni il numero dei membri della Commissione potrà essere aumentato per decreto ministeriale. »

La Commissione intende conservarla?

Senatore **Scialoja**, *Relatore*. Certamente.

Presidente. Seguita poi l'articolo così:

« Potrà inoltre la Commissione suddividersi in Sotto-Commissioni e far concorrere alla pratica esecuzione dei suoi lavori quei cittadini che essa reputi adatti a tale opera. »

Senatore **Alfieri**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il Senatore Alfieri.

Senatore **Alfieri**. Io non desidero che un brevissimo schiarimento.

All'art. 20 è detto: « La Giunta municipale trasmette all'agente finanziario la lista degli individui, enti morali, o corporazioni, ecc., ecc. »

Questo sta per i Municipi che hanno un contingente loro proprio, ma nei comuni compresi in un consorzio saranno i singoli comuni, le singole giunte, ovvero le giunte consorziali che faranno queste liste?

Ministro delle Finanze. Saranno le singole giunte.

Senatore **Alfieri**. Dunque veramente queste Commissioni non avranno a fare altro che eleggere i Commissari?

(Il *Ministro delle Finanze* fa un cenno affermativo.)

Presidente. Se non si domanda ulteriormente la parola metto ai voti l'art. 21 redatto nel modo in cui ho avuto l'onore di leggerlo.

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

« Art. 22. La Commissione esamina o, se ne sia il caso, rettifica gli elenchi, poi ne fa deposito negli uffici del comune o dei comuni, pubblicandone avviso per norma dei contribuenti, i quali avranno diritto di esaminarli e d'indirizzare alla Commissione le loro osservazioni in iscritto.

Senatore **Di Revel**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Di Revel**. Mi duole di dovermi così di sovente alzare per fare osservazioni sugli articoli di questa legge, ma credo debito mio il farlo, anche per giustificare la costante mia opposizione alla medesima, e provare che essa è piena di menda.

Qui poi non si tratta solo di una menda, ma di una cosa che può avere gravi conseguenze.

Quest'articolo porta che colui il quale avrà osservazioni a fare per essere stato compreso indebitamente negli elenchi, dovrà farle in iscritto alla Commissione.

Io comprendo, e ben vedo le difficoltà, gli inconvenienti che potrebbero nascere dal mettere il contribuente in contatto diretto con la Commissione che lo ha tassato.

Ma per altra parte prego il Senato di considerare come possa avvenire ben di spesso che un contribuente non possa servirsi di questa facoltà o così far valere le sue ragioni; mentre essendo obbligato a metterle per iscritto, e non avendo il mezzo di retribuire l'avvocato, il notaio o procuratore perchè gli stenda la petizione, nè di acquistare il foglio di carta bollata su cui dovrà essere esposta, il povero contribuente, che è stato male tassato, dovrà subire la sua condanna, e riservarsi di mormorare e di tempestare contro una legge così improvvida.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. La osservazione che fa l'onorevole conte Di Revel ha una reale portata, sebbene io non la creda molto grande; avvegnachè non possa essere se non eccezionale il caso d'un uomo che non abbia neppure un amico per fare scrivere sopra un

foglio di carta che egli ha deduzioni da fare contro ciò che gli è imposto.

Questo caso è veramente strano e remoto; tuttavia non avrei alcuna difficoltà, pur votando l'articolo come è, ad incaricare la Commissione stessa di avvisare se si potesse provvedere a ricevere anche richiami orali.

Mi permetto poi di soggiungere all'onorevole Senatore Di Revel, che volendo fare osservazioni di questo genere, non è soltanto in questa legge, ma in tutte le leggi d'imposta, che cribrando articolo per articolo, parola per parola, si possono trovare mende e falli.

L'osservazione da esso fatta ha un valore, ma non tanto grande da infirmare la forza dell'articolo, e meno poi della legge.

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Revel. Se ho fatte osservazioni a questo progetto pare che non siano state del tutto inopportune, perchè il Senato a talune di esse ha fatto ragione.

L'onorevole Ministro mi rispondeva che saranno casi eccezionali quelli in cui colui che ha da reclamare contro l'operato della Commissione nell'esame e nella rettifica degli elenchi non abbia o l'amico od il conoscente che possa prestargli la penna o adoperarla egli stesso per scrivere le sue osservazioni, e che non abbia tanto da pagare un foglio di carta bollata.

Mi permetta il signor Ministro di osservargli che se esso va nei comuni rurali vedrà, come ho sentito dire nella Camera elettiva da un Deputato, che la penna ed il calamaio non si trovano che presso il parroco; dunque non è a credere che nei comuni rurali vi sia tanta abbondanza di persone che siano in caso di scrivere una memoria per reclamare contro l'indebita inserzione di un contribuente negli elenchi.

Ripeterò poi che se faccio osservazioni, si è perchè credo di doverle fare, che del resto non mi pare, ripeto, siano state affatto inopportune; quindi mi permetta il signor Ministro che non accetti l'indiretto rimprovero che mi fa di osteggiare troppo questa legge; legge che egli assume a difendere con una pietà, non dirò filiale, perchè essa non è sua e perchè non è imputabile a lui se si trova in questi termini. ...

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. Parmi dover insistere sopra una circostanza della quale incidentalmente ha fatto cenno l'onorevole Senatore Di Revel, ed è che se tutti devono fare le loro osservazioni per iscritto, vi avranno casi in cui i contribuenti saranno obbligati a spendere per la carta bollata più di quello che non importerebbe la tassa: perchè sappiamo che questa imposta si estende fino a coloro che non hanno che 10 centesimi circa di tassa. Dunque saranno obbligati a spendere 55 centesimi per risparmiarne 10.

Veda il Senato se questo possa essere conveniente, e se non sia il caso precisamente di lasciar luogo ad os-

servazioni verbali, specialmente per quote talmente tenui che la somma della carta bollata esporrebbe a maggior spesa che non la tassa per se stessa.

Senatore Scialoja, Relatore. Credo che si potrebbe votare l'art. 22 riservando semplicemente un'aggiunta che la Commissione potrebbe forse proporre al Senato dopo avere studiato l'argomento.

Credo che si potrebbe evitare l'obbligo di mandare direttamente alla Commissione i richiami per iscritto, senza mettere il reclamante in contatto colla stessa; ordinando che l'autorità municipale, il segretario per esempio, si prestasse a stendere le osservazioni orali del contribuente per mandarle a questa Commissione.

Dico ciò unicamente per far comprendere al Senato che la cosa merita di essere studiata, e che facilmente la difficoltà può esser vinta o schivata.

Presidente. Se la riserva che ha fatto il signor Ministro, a cui arconsente il Relatore della Commissione, è una riserva d'aggiunta, si può passare alla votazione, perchè c'è l'art. 65 del regolamento il quale ammette che « Le aggiunte, sia che costituiscano articoli distinti, sia che debbano annettersi ad altri, possono esser proposte anche dopo che il Senato abbia deliberato sugli articoli tra cui verrebbero ad interporli o dei quali dovrebbero far parte, ecc. »

Conseguentemente, dopo la riserva che è appoggiata all'articolo del Regolamento che ho letto, pongo ai voti l'articolo 22.

Chi lo approva, è pregato d'alzarsi.

(Approvato.)

« Art. 23. La Commissione, per ben accertare l'equità dei suoi giudizi, potrà:

- » 1. Richiedere da pubblici ufficiali un estratto dei documenti che possono abbisognare;
- » 2. Intimare al contribuente di comparire in persona o per mezzo di un suo legittimo mandatario, onde fornire dilucidazioni e prove;
- » 3. Accedere nei locali destinati all'esercizio di industrie e commerci;
- » 4. Chiamare nel suo seno qualunque individuo atto a fornire informazioni;
- » 5. Ispezionare i registri delle Società anonime o in commandita per azioni. »

A quest'articolo la Commissione di finanza propone due emendamenti.

L'uno al N. 4 che redigerebbe nella seguente conformità:

« Chiamare nel suo seno per essere consultato qualunque individuo atto a fornire informazioni. »

Il signor Ministro aderisce?

Ministro delle Finanze. Aderisco.

Presidente. « 5. Ispezionare i registri delle società anonime o in commandita per azioni;

» 6. Farsi presentare i titoli di cui si parla all'articolo 13. »

Qui c'è un'aggiunta, e domando anche al signor Ministro se l'accetta.

[**Ministro delle Finanze.** L'accetto.

Senatore Scialoja, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja, Relatore. La Commissione si propone di sottoporre al Senato ancora un'aggiunta. Ma forse, per non confondere la discussione, si potrebbe votare fino al N. 6 e poi votare l'aggiunta che sarebbe questa:

« Inoltre la Commissione terrà conto del valore locativo dell'abitazione dei contribuenti. »

Con quest'aggiunta all'articolo 23 la Commissione non insisterebbe più sull'emendamento proposto dopo l'articolo 29 e formulato nei 5 articoli che dal 31 corrono sino al 35.

Se il Senato crede, io potrei in questo momento esporre le ragioni che hanno indotto la Commissione a sostituire questo emendamento all'altro....

Presidente. Scusi se lo interrompo; mi pare che si potrebbe votare fino al N. 5, ed ella potrà, dopo la votazione, esporre queste ragioni....

Senatore Martinengo. Domando la parola.

Presidente. Mi pare che potrebbero votarsi quei numeri, cioè l'articolo stato accettato dal Ministero, meno l'ultima proposta fatta dalla Commissione....

Senatore Scialoja, Relatore.... e accettata dal Ministero.

Senatore Martinengo. Domando la parola sul N. 2.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Martinengo. Al N. 2 di quest'articolo 23 sta scritto: « Intimare al contribuente di comparire in persona o per mezzo di un suo legittimo mandatario, ecc. »

L'osservazione che io mi permetto di sottoporre al Senato si riferisce appunto alla qualifica di *legittimo* mandatario.

Secondo me *legittimo* mandatario sarebbe unicamente il marito mandatario della moglie. Quindi, per evitare tutti gli inconvenienti, i dubbi e le questioni che potrebbero sorgere, crederei opportuno di sostituire alla parola *legittimo* quella di suo *legale* mandatario.

Domando alla Commissione se accetta questa modificazione.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Forse il Senatore Martinengo potrebbe ottenere il suo intento senza che sia sostituita una parola all'altra, dicendo semplicemente di un suo *mandatario*.

Senatore Scialoja, Relatore. La Commissione non si oppone.

Ministro delle Finanze. Accetto.

Senatore Farina. Io ritorno sulla osservazione già da me posta avanti nella seduta di ieri, relativamente ai titoli di credito di poca o nessuna speranza di esazione. Molte volte i titoli che ha il creditore per questo genere di crediti si trovano presso i Tribunali od in giudizio, e non è sempre in sua facoltà di poterli

avere; e talvolta si troverà anche imbarazzato per averne una copia, specialmente quando siano, per esempio, titoli cambiarii o simili. Come farà dunque per presentarli?

Questo obbligo non è forse eccessivo, massime per i crediti litigiosi e che danno poca speranza di esazione?

Pregherei il Signor Relatore di esaminare questa circostanza (vedendo il Relatore occupato al banco della Presidenza) Forse il signor Relatore non ha prestato orecchio alla mia osservazione.

Senatore Scialoja, Relatore. No

Senatore Farina. Io ritornava su quello che aveva detto ieri, cioè, che vi hanno crediti litigiosi, per cui molte volte i titoli dai quali dipendono sono presso i Tribunali e non si può a piacimento ritirarli per presentarli alla Commissione. Molte volte poi ci è così poca speranza di conseguirne il pagamento che, ancorchè siano titoli autentici non conviene cavarne un'altra copia, perchè questa porta qualche volta tale spesa da non incontrarla troppo volentieri, se ci è poca speranza di esigere il credito medesimo.

Per conseguenza vorrei essere tranquillato su ciò almeno con una dichiarazione che nel Regolamento si avrà riguardo a queste circostanze per non assoggettare a spese probabilmente inutili o a produzioni qualche volta impossibili i denunziati, come, stando letteralmente alla disposizione di quest'articolo, potrebbe avvenire.

Senatore Scialoja, Relatore. Dirò quale fu il motivo principale di quest'aggiunta.

L'articolo 13, che il Senato ha già votato, dice:

« I redditi provenienti da capitali dati a mutuo o in altro modo impiegati con o senza ipoteca, i redditi vitalizi e in generale qualunque reddito in somma definita, saranno dichiarati nella somma che risulta dai relativi titoli e senza veruna detrazione. »

Parve alla vostra Commissione che quest'articolo riuscisse troppo duro nella pratica se si avesse a intenderlo letteralmente e senza nessuna spiegazione; poichè lasciava supporre che l'agente finanziario potesse richiedere che alla dichiarazione fossero uniti i titoli di cui è parola.

Per evitare quest'intelligenza si aggiunse il N. 6 all'articolo 24. Difatti, concedendo alla Commissione soltanto la facoltà di farsi presentare i titoli quando dubitasse della verità delle dichiarazioni, si intende che il contribuente non è tenuto ad unire alla sua dichiarazione i titoli, come pareva che richiedesse l'articolo 13. Sicchè, come vede il Senato, quest'aggiunta rende meno dura la sorte del contribuente, e lo esime dall'obbligo di presentare sin da principio i suoi titoli. Ma quando sorgesse dubbio che il reddito dichiarato non fosse vero, è utile che la Commissione possa domandare la esibizione del titolo.

Vi saranno dei casi eccezionali in cui i titoli non si potranno presentare per qualche impedimento; ma que-

sto potrebbe avvenire anche nel caso in cui un giudice od un'altra autorità qualunque richiedesse un documento. Certamente, se la parte farà constare che il documento non può essere presentato per un impedimento legittimo, sarà ammesso a supplire indirettamente al desiderio della Commissione, che è quello d'acquistare la certezza della cifra apparente da quel documento. La Commissione, siccome composta di uomini ragionevoli che debbono applicare la legge nei termini della possibilità, terrà conto delle deduzioni della parte; ma, per regola, non si può sottrarre il contribuente dall'obbligo almeno di presentare i titoli alla Commissione, quando l'abbiamo già sottratto dall'obbligo che l'articolo 13 gli imponeva di presentarli unitamente alle dichiarazioni.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. Io riconosco la buona intenzione della Commissione; ma desiderava che vi fosse un'ulteriore dichiarazione per la quale non si obbligasse certe volte il contribuente a fare spese che possono riuscire inutili, o chiedere copie che non gli serviranno a niente fuorchè a portare una semplice soddisfazione maggiore nel seno della Commissione, ed a presentare titoli dei quali può aver bisogno altrimenti per produrli in giudizio o per altre circostanze.

Desidero quindi che di queste osservazioni si tenga conto nel Regolamento affinché la Legge sia applicata con quella moderazione, con quella ragionevolezza che è consentanea all'indole delle cose.

Ministro delle Finanze. Dichiaro di tener conto delle osservazioni fatte dal preopinante Senatore Farina.

Presidente. Se non si domanda la parola rileggo l'articolo 23 nella parte che è stata combinata tra la Commissione di Finanza ed il Ministro, sotto riserva dell'aggiunta che la Commissione ha proposto in questa seduta.

(Vedi sopra.)

Pongo ai voti queste sei parti dell'articolo, colla riserva indicata.

Chi le approva, sorga.

(Approvato.)

Ora verrebbe la proposta iniziata dal Relatore della Commissione, la quale consisterebbe nell'aggiungere all'articolo ora letto queste parole, le quali formerebbero un numero, cioè, un'aggiunta all'articolo da porsi dopo il N. 6: « Inoltre la Commissione terrà conto del valore locativo dell'abitazione dei contribuenti. »

Ritiene il Senato che il Relatore ha detto che ove si ammettesse quest'aggiunta la Commissione rinunzierebbe all'emendamento primitivamente proposto, che abbraccia cinque articoli, dall'articolo 31, cioè, al 35 inclusivamente.

Ministro delle Finanze. Domando la parola per dichiarare che accetto l'emendamento proposto dalla Commissione, col quale vengono tolti gli articoli 31 al 35 da essa aggiunti al progetto.

Quando io dovetti combattere la proposta della Commissione, accennai che le Commissioni o create dal Comune o create dai Consorzi, le quali, nel fare il loro giudizio procederanno a modo di giurati, qualora fossero mancati altri elementi, potevano prendere come indizio di ricchezza mobile il valore locativo.

Dietro questo concetto, e dietro le discussioni che ebbi coll'onorevole Relatore della Commissione, il quale mostrò ogni buon volere di accordarsi con me su questo punto, fu stabilito di dire in quest'articolo, che la Commissione avrebbe tenuto conto del valor locativo. Volevasi dire anche nei casi e nei modi previsti dal Regolamento; ma il Relatore fece appositamente riflettere che quest'ultima clausula non era necessaria; poichè non essendo specificati nè i casi, nè i modi, spetta al Regolamento il farlo.

È in questo senso che non ho difficoltà di accettare l'emendamento.

Senatore Scialoja, Relatore. Dirò semplicemente brevi parole per spiegare al Senato, come.....

Presidente (Interrompendo). Io temo che il Senato non sia più in numero.

Prattanto debbo dar lettura al Senato di un emendamento presentato dal Senatore Lauzi concepito in queste parole, e sarebbe un N. 7: « Tener conto nei casi dubbi del valor locativo. »

Prego i signori Segretari di verificare se siamo in numero.

(I Segretari procedono alla verifica.)

Non siamo in numero.

Se il Senato assente, giovedì, poichè domani è giorno festivo, si fisserebbe la seduta alle due per continuare la discussione di questo progetto di legge.

Dopo la discussione e votazione del medesimo, verrà in discussione il progetto di legge relativo alla Convenzione di navigazione ed al Trattato di Commercio colla Francia, di cui è stata distribuita molto prima di quest'oggi la Relazione.

L'adunanza è sciolta (ore 5 1/4).